

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

N. 40/AV3 DEL 16/01/2014

**Oggetto: CONTENZIOSO ASUR-ZT8/F.R. - ESECUZIONE SENTENZA N.216/2013
TRIBUNALE DI MACERATA SEZIONE LAVORO. PROVVEDIMENTI.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Di dare esecuzione alla sentenza n. 216/2013, dispositivo emesso in data 21.05.2013 dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel giudizio promosso dal Signor R.F, con riserva di ogni diritto di appello;
2. Di dare atto che alla spesa complessiva di € 50.984,85 si farà fronte con le somme accantonate al fondo n. 0202030101 "Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali";
3. Di trasmettere, per l'esecuzione, la presente determina alle UU.OO. Risorse Umane e Bilancio ciascuno per la parte di rispettiva competenza;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE AREA VASTA N. 3
(Dr. Enrico Bordoni)**

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che l'importo previsto in determina, trova copertura come dichiarato nel documento istruttorio, con l'accantonamento al "Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali".

Il Dirigente del Controllo di Gestione
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. LEGALE CONTENZIOSO ASSICURATIVO

Normativa e atti di riferimento:

Legge Regionale delle Marche n. 13 del 20 giugno 2003, recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche ed integrazione.

Sentenza del Tribunale di Macerata, sez. Lavoro n. 216/13.

Contenzioso ex ASL n. 8 – ASUR-ZT8/F.R..

Motivazione:

Il dipendente Geom.F.R. della Asl.n.8, poi Asur ZT.n.8 (il cui nominativo viene esplicitato con le sole iniziali ed i cui dati anagrafici sono specificati nella scheda allegata al presente atto che non viene pubblicata per motivi di riservatezza), con ricorso notificato in data 01.02.2002 dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Macerata, Dott.ssa Russo, giudizio iscritto al n. 794/02C, richiedeva:

- il riconoscimento della maggiore qualifica di “tecnico di prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” e di U.P.G., con il conseguente pagamento delle differenze retributive, indennità e quant’altro connesso alla nuova qualifica;
- nonchè il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la forzata richiesta di part-time, la dequalificazione professionale e la mancata riqualificazione nonchè i danni biologici e alla vita di relazione, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

La ex Z.T. n. 8, con determina n. 219 del 07.04.2004, si è costituita in giudizio affidando l’incarico per la difesa agli Avv.ti Calzolaio Andrea e Cingolani Carlo contestando le pretese avversarie, siccome infondate sia nell’an che nel quantum.

Con determina n. 425 del 13/10/2004 è stata disposta, nelle more del giudizio, una transazione parziale relativa alla attribuzione della qualifica richiesta dal ricorrente, recependo una interpretazione del CCNL progressivamente consolidatasi in merito.

Dopo ampia attività istruttoria, il Giudice del Lavoro, con sentenza n. 216/13, così disponeva:

..... OMISSIS..... “Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F.R. nei confronti della ASUR Marche – Z.T. n. 8 di Civitanova Marche, come sopra rappresentata con ricorso depositato il 29/11/02, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:

1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di cui al punto 1) del ricorso;
2. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alle domande attinenti il periodo fino al 30/06/98;

3. parziale accoglimento delle ulteriori domande proposte dal ricorrente, condanna la convenuta al pagamento di complessivi €33.851,08, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo;
4. condanna la convenuta, come sopra rappresentato, al pagamento di 2/3 delle spese di lite, 2/3 che si liquidano in complessive €6.506,67, oltre CAP ed IVA come per legge, compensa tra le parti il terzo residuo.”

Con nota del 22/05/2013, acquisita al prot. n. 11682 del 31/05/2013, i legali dell’Azienda comunicavano l’esito del giudizio trasmettendo il dispositivo emesso dal Giudice del Lavoro che accoglieva sia pure parzialmente la domanda del dipendente.

Con ulteriore nota del 03/10/2013, acquisita al prot. n. 77129 del 09/10/2013, veniva trasmessa la richiesta di pagamento delle somme di cui alla sentenza inoltrata dal legale del ricorrente.

Considerato che la sentenza citata, ancorché priva a tutt’oggi della motivazione non ancora depositata, è immediatamente esecutiva.

Tutto quanto sopra premesso, si propone l’adozione della seguente determina:

1. Di dare esecuzione alla sentenza n. 216/2013, dispositivo emesso in data 21.05.2013 dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel giudizio promosso dal Signor R.F, con riserva di ogni diritto di appello;
2. Di dare atto che alla spesa complessiva di € 50.984,85 si farà fronte con le somme accantonate al fondo n. 0202030101 “Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali”;
3. Di trasmettere, per l’esecuzione, la presente determina alle UU.OO. Risorse Umane e Bilancio ciascuno per la parte di rispettiva competenza;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Valchiria Capozucca)

U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell' Area Vasta n. 3.

*Il Dirigente U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo
(Dott. Franco Copparo)*

- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione per motivi di privacy.